

all'assemblea e non appartenenti al Consiglio di amministrazione, i quali esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.

La votazione per le elezioni si effettua a mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente, che vengono riempite con il nome e cognome dei membri da eleggere.

Sono eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

I risultati delle elezioni sono comunicati immediatamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nel termine di otto giorni dalle pubblicazioni del decreto di nomina nella *Gazzetta Ufficiale* il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del componente farmacista più anziano di età.

Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro un mese ad elezioni suppletive secondo le norme del presente statuto.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza del predetto triennio.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri.

Fanno parte di diritto del Consiglio il presidente della F.O.F.I. o un suo delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante dell'A.C.I.S. e i sei membri eletti dal Consiglio nazionale.

I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi, compresi i consiglieri uscenti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

a) elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un tesoriere, che potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, tra farmacisti effettivamente esercenti in Roma di notoria solidità finanziaria, riconosciuta dal Consiglio all'atto della nomina. In mancanza occorrerà chiedere una cauzione od almeno una garanzia personale. Quest'ultimo non ha voto nelle deliberazioni del Consiglio. Il vice presidente ed il tesoriere debbono avere la residenza a Roma;

b) nomina il Comitato esecutivo;

c) provvede alla esecuzione ed alla applicazione delle disposizioni relative alla previdenza contenute nel regolamento;

d) compila il regolamento per il funzionamento interno dell'Ente;

e) predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Ente;

f) delibera sull'impiego dei fondi nonché sulla formazione ed impiego delle riserve secondo le norme contenute nel presente statuto;

g) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo;

h) delibera sulle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente;

i) determina, in sede di deliberazione del bilancio preventivo ed in relazione alla consistenza del patrimonio, i criteri di massima per la classificazione e la misura delle sovvenzioni agli iscritti, alle vedove ed agli orfani minorenni;

l) provvede alla nomina del direttore, all'assunzione del personale e ne determina il trattamento economico e giuridico;

m) propone la costituzione delle sedi provinciali o regionali dettandone le norme relative al funzionamento;

n) delibera tutti gli altri provvedimenti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;

o) dà le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente ed in particolar modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi ed il servizio di tesoreria;

p) delibera su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Consiglio è convocato almeno ogni sei mesi su invito del presidente e straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti con avviso spedito per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente.

Il verbale delle riunioni è trascritto nell'apposito libro e firmato dal presidente e da un funzionario dell'Ente che funge da segretario.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste dall'articolo precedente alle lettere n) ed o).

La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo.

Il delegato delibera con i poteri del Consiglio, al quale, alla sua prima adunanza, deve dare notizia degli atti compiuti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente e da due consiglieri di amministrazione.

Il Comitato esecutivo predispose il programma di lavoro da sottoporre al Consiglio di amministrazione, provvede alle erogazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio.

Il Comitato esecutivo è convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto per iscritto dagli altri componenti del Comitato stesso.

Art. 11.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Ente di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di amministrazione ed ha la firma degli atti sociali.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e provvede, inoltre, alla istruttoria delle domande per sovvenzioni, valendosi all'uopo della cooperazione degli Ordini provinciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Due sindaci effettivi e due supplenti sono eletti dal Consiglio nazionale.

La presidenza è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del triennio i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano sostituiti.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio di amministrazione ed esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Della amministrazione

Art. 13.

Le attività della Sezione assistenza sono:

a) i contributi degli iscritti;

b) le entrate stabilite per legge;

c) i contributi volontari;

d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali.

Le attività della Sezione previdenza sono quelle indicate nel relativo regolamento.

Art. 14.

Il bilancio dell'Ente è composto da due separate gestioni, una per l'assistenza e l'altra per la previdenza.

Per la Sezione previdenza si applicano le norme contenute nel relativo regolamento.

Per la Sezione assistenza il Consiglio stabilisce le somme da devolversi alla riserva ordinaria e straordinaria.

Con le attività di cui al primo comma del precedente articolo si provvede, dedotte le spese di gestione, avvalendosi anche della collaborazione delle Sezioni provinciali o regionali, ad erogare sovvenzioni eventualmente continuative nei casi seguenti:

a) malattia;

b) disoccupazione involontaria;

c) vecchiaia;

d) invalidità al lavoro temporanea o permanente.

Alle assistenze di cui alle lettere c) e d) sarà provveduto attraverso la Sezione assistenza fino a quando non si provvederà con le attività della Sezione previdenza.